



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Alla c.a. Piombino Industrie Marittime Srl

e p.c.

Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno
Settentrionale

Commissario di Governo per il rigassificatore di
Piombino

Settore Autorizzazioni Rifiuti

Oggetto Legge regionale 10/2010, art. 58: Richiesta di parere in merito a modifiche all' "Impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino. Proponente Piombino Industrie Marittime Srl. Nota di risposta.

Premesso che, con riferimento all'istanza in oggetto:

con nota del 16.08.2023 (prot. n. 389357), la ditta Piombino Industrie Marittime Srl (PIM srl), ha presentato richiesta di parere in merito all'applicabilità delle procedure di VIA di cui al D.lgs. 152/2006, con riferimento alle modifiche da apportare all'impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino;

l'impianto, per quanto attiene alle procedure di VIA rientra tra quelli di cui alla lettera za) "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

con decreto dirigenziale n. 7319 del 30.5.2017, il Settore scrivente, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ha escluso il progetto per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di raccomandazioni; nel decreto era stabilito che le opere previste dal progetto dovessero essere realizzate entro 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURT del medesimo;

il progetto di cui al decreto n.7319/2017 prevede la realizzazione di un impianto navale nel porto di Piombino, in particolare, l'installazione di:

- un impianto di demolizione navale controllata (impianto di trattamento rifiuti pericolosi avente capacità superiore a 10 Mg/g);
- un impianto di costruzione/riparazione/manutenzione/trasformazione navale (cantiere navale avente superficie superiore a 20.000 m2);



l'impianto risulta in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con decreto regionale n. 4433 del 27.03.2019 e ricomprende anche le aree demaniali per le quali è stata temporaneamente sospesa la concessione;

con nota del 03.03.2020 (prot. n.88809), la società PIM srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sostanzialità o meno di alcune modifiche da apportare alla installazione, rispetto a quanto già valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità regionale conclusosi con decreto n.7319/2017. In esito alla sopra citata richiesta, il Settore VIA, con nota del 23.03.2020 (prot. n. 115429) ha comunicato alla PIM srl che il progetto di modifica oggetto di detta istanza, così come risultante dalla documentazione agli atti, non rientrava tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 e che quindi non doveva essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di una attività autorizzata;

analoghe istanze di parere circa la sostanzialità o meno ai fini VIA di alcune modifiche da apportare all'impianto, sono state presentate dalla società PIM srl al settore VIA scrivente con note del 10.06.2021 (prot. n.249026) e del 28.01.2022 (prot. n. 35895). In esito alle sopra citate richieste il Settore VIA, con nota del 09.07.2021 (prot. n.286594) e nota del del 08.02.2022 (prot. n.50380) ha comunicato alla PIM srl la non sostanzialità delle modifiche ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs 152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 rispetto al progetto già autorizzato, in precedenza oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

con decreto dirigenziale n. 8535 del 09.05.2022, il Settore VIA scrivente, in esito all'istanza presentata dalla ditta PIM srl, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, ha prorogato di 5 anni il termine entro cui deve essere realizzato il progetto (fissato al 07.06.2027), confermando le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al decreto di verifica n.7319/2017, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa;

con nota del 04.07.2023 (prot. n.321061), la società PIM srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un ulteriore parere circa la sostanzialità o meno ai fini VIA di alcune modifiche da apportare all'impianto. In esito alla sopra citata richiesta il Settore VIA, con nota del 25.07.2023 (prot. n.286594) ha comunicato alla PIM srl la non sostanzialità delle modifiche ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs 152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 rispetto al progetto già autorizzato, in precedenza oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

premesso altresì che,

la PIM srl è concessionaria di mq 103.330,00 di aree demaniali marittime e di mq.17.040,00 di specchi acquei nelle nuove aree portuali del Porto di Piombino ai sensi dell'art. 36 C.d.N. per Atto sostitutivo previsto dal c.6 art. 18 Legge 84/94 sottoscritto il 22.10.2020 per 25 anni decorrenti dal 9.09.2016 tra PIM S.r.l. e l'AdSP-MTS (121 del Registro delle Concessioni e n. 128 di repertorio);

con Provvedimento n. 169/2022 del 11.11.2022 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale MTS ha disposto la sospensione della concessione per quota parte di aree a terra e specchi acquei, come da Ordinanza del Commissario di Governo n. 140 del 25.10.2022 (pubblicata sul BURT n. 53 parte I del 27.10.2022), recante autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DL 50/2022 e ss.mm./ii., in favore di SNAM FSRU "per la realizzazione di un'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti", adottata in esito alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 21.10.2022, al fine di concedere dette aree alla SNAM FSRU Italia per 3 anni e 9 mesi ;



la sospensione è relativa alle superfici necessarie per il terminale di rigassificazione “SNAM FSRU Italia” e per quelle aree addizionali (aree di cantiere) funzionali alla realizzazione delle opere stesse;

con il Provvedimento 169/2022 richiamato, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ha disposto che la Direzione Demanio e Lavoro portuale avviasse, *“in coerenza con gli esiti del Procedimento Unico, gli opportuni iter amministrativi volti alla parziale e temporanea delocalizzazione delle aree interessate dal terminale SNAM FSRU e già assentite a PIM S.r.l., presso altre aree portuali idonee alla prosecuzione dell’attività di impresa della predetta Società, la cui puntuale conformazione e consistenza sarebbero state definite, all’esito dell’avviando iter istruttorio, in relazione alla proposta di PIM S.r.l. di rimodulazione prospettica del proprio piano d’impresa, in conseguenza della temporanea indisponibilità della banchina est, come previsto nella documentazione istruttoriale confluita nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della citata Autorizzazione Unica”*;

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con decreto regionale n. 4433 del 27.03.2019 comprende anche le aree demaniali per le quali è stata temporaneamente sospesa la concessione. Nell’autorizzazione le aree demaniali in questione sono adibite a lavorazione rifiuti non pericolosi e a stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi;

il proponente precisa che l’impianto è *in parte realizzato ed in parte in corso di realizzazione/non realizzato*;

la modifica proposta dalla ditta PIM srl è relativa all’individuazione - per il periodo di sospensione della concessione delle aree demaniali marittime in precedenza a Lei assegnate dall’Autorità Portuale - di 2 aree demaniali che saranno destinate unicamente ad attività di cantieristica navale, come disciplinate nell’autorizzazione di cui al decreto regionale n. 4433 del 27.03.2019 (attività NON IPPC);

il proponente specifica che:

- *la modifica richiesta non va a impattare né sulla struttura né sulle attività già autorizzate e previste all’interno della stessa*;
- *la modifica non pregiudica sotto alcun profilo quanto già previsto dagli atti autorizzativi e concessori in essere*;
- *le aree addizionali sono destinate unicamente alle attività di cantieristica come disciplinate nella DD 4433 del 27/03/2019 (Attività NON IPPC)*;
- *la modifica discende integralmente dalle previsioni del “DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e atti conseguenti*;

nel lay-out relativo alla nuova configurazione aziendale prevista durante il periodo di sospensione della concessione (*Allegato 1_ELABORATO GRAFICO D3* trasmesso in allegato all’istanza) sono individuate:

- le aree per le quali è stata disposta la sospensione della concessione demaniale (area a mare e area a terra);
- le 2 nuove aree demaniali oggetto della richiesta di modifica;

con nota del 12.09.2023 (prot. n.419052) e successiva nota del 13.09.2023 (prot. n. 421253), il Settore VIA scrivente ha chiesto:

- *all’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale conferma della correttezza della rappresentazione nell’elaborato Allegato 1_ELABORATO GRAFICO D3 (che si allega alla presente) delle aree demaniali assegnate in concessione a SNAM FSRU (sia a terra che a mare) per le attività connesse con il terminale FSRU*;



- al proponente PIM srl, di motivare le esigenze che hanno determinato la richiesta di una superficie per la nuova configurazione aziendale, notevolmente superiore a quella sottratta per le attività connesse con il terminale FSRU, nonché di dettagliare la distribuzione delle attività aziendali nella nuova configurazione, fornendone anche una rappresentazione cartografica con indicazione dell'ubicazione dei punti emissivi, ciò al fine di valutare eventuali variazioni significative in termini di impatto, considerato che la modifica determina una diversa distribuzione all'interno dell'edificio delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, nonché delle aree di lavorazione dei rifiuti non pericolosi.

con nota del 26.09.2023 (prot. n. 440054), la società PIM srl ha presentato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti trasmettendo in allegato un nuovo elaborato grafico denominato DG-A-001_0_Planimetria AIA, recante l'aggiornamento dell'Elaborato 3.1. Tav. B (ovvero Allegato 3 della Determina Dirigenziale 4433 del 27-03-2019); nell'elaborato è rappresentata la distribuzione delle attività aziendali nella nuova configurazione con indicazione dell'ubicazione dei punti emissivi, nonché della diversa distribuzione all'interno dell'edificio delle aree di lavorazione dei rifiuti non pericolosi e delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non. Nella documentazione trasmessa viene specificato altresì che l'elaborato grafico *riporta fedelmente lo stato dei luoghi a seguito delle opere realizzate dalla SNAM FSRU. I rilievi del confine effettivo tra il terminale di rigassificazione e le aree residuali PIM Srl sono stati eseguiti in contraddittorio con i soggetti coinvolti e sono parte integrante dell'istruttoria concessoria presso l'Autorità di Sistema Portuale MTS. È opportuno precisare che il perimetro esterno del terminale FSRU è maggiore rispetto all'originario perimetro della concessione PIM in quanto il Terminale FSRU ha inglobato anche le aree perimetrali esterne originariamente funzionali alla pubblica viabilità.*

In merito alle aree addizionali si precisa che la definizione della superficie è stata determinata dalla Autorità di Sistema Portuale MTS, a seguito di confronto con la Scrivente, per le seguenti motivazioni:

- Zona Demaniale 4 (ZD004): è stato assegnato integralmente uno dei macrolotti già dimensionati e in fase di realizzazione da parte della AdSP MTS, così come dalla stessa perimetrato;*
- Zona Demaniale 3 (ZD003): è stato assegnato un corridoio di transito per il raggiungimento del fronte banchina per le operazioni di varo / alaggio indispensabili per le attività di cantieristica (NON IPPC) ;*

nel nuovo elaborato grafico denominato DG-A-001_0_Planimetria AIA, all'interno delle aree attualmente in concessione, nonché della nuova denominata ZD004, sono inoltre rappresentate alcune strutture di futura realizzazione (capannoni F, G, H, e capannoni temporanei I, L, M);

con nota del 12.10.2023 (prot. n.466987) il Settore VIA ha quindi chiesto all'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale di esprimersi anche sulla nuova documentazione trasmessa dal proponente. Al riguardo l'Autorità Portuale con nota del 31.10.2023 (prot. n. 495212), con riferimento alla correttezza:

1. della rappresentazione delle aree demaniali assegnate in concessione a SNAM FSRU (sia a terra che a mare) per le attività connesse con il terminale FSRU riportata nell'elaborato Allegato 1_ELABORATO GRAFICO D3;
2. di quanto rappresentato nell'elaborato grafico denominato DG-A001_0_Planimetria AIA.

si è così espressa:

- che l'elaborato grafico di cui al punto 1. riporta esclusivamente le aree e gli specchi acquei precedentemente assentiti in concessione a PIM S.r.l. e successivamente assegnati a SNAM FRSU per le attività connesse al terminale FSRU, precisando altresì che il perimetro concessorio di SNAM FRSU si estende oltre le stesse, avendo infatti inglobato anche aree perimetrali esterne originariamente funzionali alla pubblica viabilità;*
- che l'elaborato grafico di cui al punto 2. riporta fedelmente le aree concordate da questa Amministrazione con PIM S.r.l. per i fini rappresentati, da quest'ultima già richieste con specifica istanza avanzata in data 7*



agosto u.s., precisando comunque che le stesse potranno essere consegnate solo ad esito del relativo procedimento amministrativo.

Ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera za) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente PIM Srl;

preso atto del contributo pervenuto dall'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale;

considerato che:

la modifica proposta dalla società PIM srl, è relativa all'individuazione - per il periodo di sospensione della concessione delle aree demaniali marittime in precedenza a Lei assegnate dall'Autorità Portuale - di 2 aree demaniali che saranno destinate unicamente ad attività di cantieristica navale, come disciplinate nell'autorizzazione di cui al decreto regionale n. 4433 del 27.03.2019 (attività NON IPPC);

la modifica discende dal Provvedimento n. 169/2022 del 11.11.2022 con il quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale MTS ha disposto la sospensione della concessione per quota parte di aree a terra e specchi acquei, come da Ordinanza del Commissario di Governo n. 140 del 25.10.2022 (pubblicata sul BURT n. 53 parte I del 27.10.2022), recante autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DL 50/2022 e ss.mm./ii., in favore di SNAM FSRU "per la realizzazione di un'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti", adottata in esito alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 21.10.2022, al fine di concedere dette aree alla SNAM FSRU Italia per 3 anni e 9 mesi ;

non sono oggetto della presente istanza le strutture di futura realizzazione (capannoni F, G, H e capannoni temporanei I, L, M) indicate nell'elaborato grafico denominato DG-A-001_0_Planimetria AIA;

considerato infine che la modifica proposta:

non costituisce potenziamento o variazione del funzionamento della installazione;

non determina un cambiamento di localizzazione della installazione;

non determina un cambiamento di tecnologia;

non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto al progetto già oggetto di verifica di assoggettabilità conclusasi con Decreto 7319/2017.

Visto quanto sopra premesso, si ritiene che la modifica in esame sia non sostanziale ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs 152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 rispetto al progetto già valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con D.D. 7319 del 30.5.2017 e successivamente autorizzato con AIA di cui al D.D. n. 4433 del 27.03.2019.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste, oltre che negli atti autorizzativi, anche nel provvedimento di verifica sopra citato nonché all'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008.

Si ricorda infine, che

la modifica, come indicato dal proponente nell'istanza, ha carattere temporaneo per il periodo di sospensione della concessione delle aree demaniali marittime in precedenza assegnate alla società PIM srl dall'Autorità Portuale. Al riguardo si comunica che su una eventuale diversa configurazione dell'impianto al termine della sospensione della concessione demaniale dovrà essere acquisito un ulteriore parere da parte del settore scrivente;

per ogni altra eventuale modifica alla configurazione dell'impianto, compresa la realizzazione delle strutture indicate nell'elaborato grafico denominato DG-A-001_0_Planimetria AIA, dovrà essere acquisito un ulteriore parere da parte del settore scrivente.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni Rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Per informazioni riguardo alla presente possono essere contattati:

- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it.

pm

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Allegati

contributo Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale del 31.10.2023